

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 Del 27.09.2024	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lett. a) T.U.E.L. D. lgs.267/2000. Approvazione schema di transazione – Sig.ri Gilda e Amerigo Feola;
---------------------------------------	---

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 15:09, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Tagliatela Salvatore	X	
	Avellino Silverio	X	
	Scarogni Umberto	X	
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano	X	
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo	X	
	Pilato Anna	X	
	Aversano Michele		X
	Vitiello Lucia Anna	X	
	Totale Presenti		12

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Introduce il punto all'ODG il Sindaco e successivamente prende parola il C.C. Sandolo al fine di relazionare la vicenda giuridica che ha portato all'accordo transattivo con i Sig.ri Feola Gildo e Feola Amerigo a seguito della sentenza del Tribunale di Cassino Sez. Civile che ha visto la condanna dell'Ente al risarcimento del danno per la violazione delle distanze legali avvenuta in occasione della costruzione del centro servizi "Il veliero";
- Interviene il C.C. Vitiello all'epoca dei fatti Assessore con delega all'Urbanistica la quale ricorda che quando è stata realizzata l'opera l'amministrazione concluse un accordo con gli stessi privati proprio in merito alle distanze legali e pertanto chiede come sia stato possibile che l'Ente sia risultato soccombente in giudizio;
- Risponde il C.C. Sandolo la quale rappresenta che l'accordo è stato annullato dal Giudice e che addirittura la CTU aveva quantificato una somma ingente a titolo risarcitorio che a seguito della difesa dell'Ente il Giudice ha ritenuto quantificare nella minor somma di € 60.000,00;
- Non si registrano ulteriori interventi e successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Deliberazione di C.C. n. 40 del 13.12.2022 l'Ente ha fatto ricorso alla Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi del comma 1) dell'art. 243-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000);
- con Deliberazione di C.C. n. 10 del 29.06.2023 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del su richiamato art. 243-bis;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- con Deliberazione n.85 del 06/06/2024 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo ha approvato il sopraccitato Piano;

Considerato che con delibera n. 159 del 06.10.2023 la Giunta Comunale ha definito i criteri e le norme procedurali alle quali i responsabili di servizio, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza, devono attenersi per la definizione transattiva dei debiti fuori bilancio previsti nel Piano di riequilibrio, stabilendo quanto segue:

- a) di proporre transazioni nella misura non superiore all'80% della sorte capitale, esclusi quindi gli interessi ed ogni altra parte;
- b) in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa, le transazioni verranno proposte in base all'anzianità dei crediti ed al maggiore ammontare degli stessi;
- c) di provvedere a contattare gli interessati per sottoporre loro la proposta transattiva trasmettendola con raccomandata o posta elettronica certificata o invitandoli presso gli uffici comunali;
- d) in caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse;
- e) entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione si provvederà alla sottoscrizione dell'accordo transattivo che dovrà essere corredato di tutti i documenti giustificativi del credito;
- f) verrà data priorità temporale nei pagamenti a coloro che concorderanno maggiori decurtazioni di credito nel rispetto del piano di dilazione concordato;
- g) alla definizione dell'accordo transattivo dovrà seguire la predisposizione della relativa proposta deliberativa da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale con imputazione e prenotazione della relativa spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;

Considerato altresì che:

- i sig.ri Annamaria di Meglio e Amerigo Feola hanno promosso giudizio contro il Comune di Ponza lamentando il mancato rispetto delle distanze legali tra la loro abitazione ed il Centro Servizi sito in loc. "Le

Forna”, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi (demolizione del Centro Servizi nella parte non conforme alle distanze legali) nonché il risarcimento del danno subito (RG 2540/213);

- a seguito del decesso della Sig.ra Annamaria di Meglio, il giudizio è stato riassunto dai Sig.ri Gilda Feola quale erede della Sig.ra Annamaria Di Meglio ed il Sig. Amerigo Feola, anche in qualità di erede di quest'ultima;

Dato atto che con sentenza n. 1492/2022 – Sezione Civile - pubblicata il 09/11/2022 (RG n. 2540/2013 Rep. n. 2044 del 09/11/2022) il Tribunale di Cassino ha così provveduto:

- “ 1) rigetta le domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno avanzate dagli attori;
- 2) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 60.000,00 a titolo di indennità ex art. 44 d.p.r. n. 327/2001, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- 3) accerta e dichiara che parte dell'immobile degli attori (scale esterne adiacenti d'accesso al terrazzo posto al piano primo) è stato realizzato sul fondo del Comune di Ponza, come meglio indicato nella relazione tecnica del 24/03/2016 e nell'integrazione del 25/03/2022 e, per l'effetto, condanna gli attori in solido al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- 4) compensa le spese di lite,
- 5) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.”

Considerato che in data 05/02/2024 (prot. n. 1930) l'avvocato di controparte ha diffidato l'Ente a corrispondere ai sig.ri Feola Gilda ed Amerigo Feola gli importi di cui alla citata sentenza del Tribunale di Cassino quantificati in complessivi euro 55.849,65 alla data del 29/01/2024;

Dato atto che:

- con nota in data 26/07/2024 (prot. 11743) il Responsabile dell'Ufficio contenzioso del Comune di Ponza, al fine di consentire il rispetto del Piano di Riequilibrio Pluriennale dell'Ente ed attenendosi a quanto stabilito con Deliberazione di G.C. n. 159/2023, ha formulato ai Sig.ri Feola Gilda ed Amerigo Feola una proposta transattiva;

- i Sig.ri Feola Gilda ed Amerigo Feola, a fronte dell'accertato credito vantato nei confronti del Comune di Ponza pari ad euro 55.849,65 (somma comprensiva di interessi calcolati fino alla data del 29/01/2024), si sono resi disponibile a transigere le somme a loro spettanti ed a riconoscere in favore dell'Amministrazione una riduzione dell'importo pari ad euro 15.849,65, con la conseguente riduzione delle somme dovute nella misura del 28,80%;

- a fronte della suddetta rinuncia i ricorrenti si sono resi altresì disponibile all'accollo delle spese di registrazione della sentenza pari a complessivi euro 2.010,00 ed a percepire la somma complessiva di euro 40.000,00 nelle seguenti modalità:

- ❖ euro 20.000,00 entro il 20.12.2024,
- ❖ euro 20.000,00 entro il 28.02.2025;

Vista la deliberazione n.137 in data 02/08/2024 con la quale la Giunta Comunale, ha preso atto dell'accordo transattivo da sottoscrivere tra le parti e demandato al Consiglio Comunale di riconoscere il debito fuori bilancio per complessivi euro 40.000,00 scaturente dalla transazione in oggetto ai sensi dell'art.194 co.1 lett. a) T.U.E.L. D. lgs.267/2000;

Ritenuto, il suddetto atto di transazione meritevole di approvazione atteso che la definizione dello stesso comporta una congrua riduzione di spesa accordata dai ricorrenti con un evidente vantaggio economico per il Comune;

Visto lo schema di accordo transattivo allegato alla presente deliberazione (Allegato A) e ravvisatane la convenienza economica per l'Ente anche ai fini del rispetto del Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale deliberato;

Vista la deliberazione n. 48/2021 della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Lazio, secondo la quale se vi sono oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell'Ente risulta necessario procedere a un riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. a) del T.U.E.L., D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 194 D.Lgs. n. 267 del 2000, e successive modificazioni, rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" secondo cui:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori."

Verificato che il predetto debito rientra nella tipologia prevista dall'art.194 del D. Lgs. n.267/200 lettera a) "sentenze esecutive";

Considerato che con il presente provvedimento, ai fini dell'approvazione dell'accordo transattivo si provvede:

- a) alla riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dall'accordo transattivo;
- b) al reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri;

Ritenuto sussistere i presupposti richiesti dalla normativa per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, dal Responsabili dei servizi interessati;

Visto l'art. 239, comma 1 lett. b) n. 6 del D.Lgs. 267/2000, come sostituita con dall'articolo 3, co. 1, lettera o) legge n. 213 del 2012, il quale prevede la competenza dell'Organo di Revisione al rilascio di pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti e acquisito al prot. n.14533 del 24/09/2024;

Con votazione resa nei modi di legge Presenti 12 – Votanti 12– Favorevoli 7– Contrari 3 (Vitiello, Pilato e Mazzella) – Astenuti 2 (Avellino e Porzio),

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di accordo transattivo, di cui all'Allegato A), al presente atto;
- 2) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co. 1 lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, derivante dal suddetto accordo transattivo, per un importo di € 40.000,00;

- 3) di dare atto che la suddetta somma trova copertura al cap. 4.6 (Ripiano disavanzo da piano di riequilibrio finanziario – quota DFB da riconoscere) annualità 2024 e 2025;
- 4) di autorizzare il responsabile del settore legale alla sottoscrizione dell'atto di transazione, Allegato A) alla presente deliberazione, e ad adottare tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e, inoltre, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

INDI

Con votazione resa nei modi di legge Presenti 12 – Votanti 12– Favorevoli 7– Contrari 3 (Vitiello, Pilato e Mazzella) – Astenuti 2 (Avellino e Porzio),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

SCRITTURA PRIVATA

TRA

IL COMUNE DI PONZA, in persona del Responsabile del Settore Legale, Dott.ssa Vincenzina Marra, a tanto autorizzata in virtù della Delibera di G.M. 137/2024 e successiva D.C.C. n.50/2024

E

la Sig.ra **GILDA FEOLA** nata a _____, residente a _____, Via _____, C.F: _____

il Sig. **AMERIGO FEOLA** nato a _____, residente a _____, Via _____, C.F: _____

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Ponza con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 13/12/2022, avente ad oggetto "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. n.267/2000", ha intrapreso una procedura intesa a superare lo squilibrio finanziario venutosi a creare nel tempo ed assicurare all'Ente un suo riequilibrio;
- Con successiva Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 29/06/2023 "Approvazione Piano di Riequilibrio Pluriennale", l'Ente ha approvato il relativo piano provvedendo alla ricognizione delle esposizioni maturate nei confronti dei vari creditori;
- con delibera n. 159 del 06.10.2023 la Giunta Comunale ha definito i criteri e le norme procedurali alle quali i responsabili di servizio, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza, devono attenersi per la definizione transattiva dei debiti previsti nel Piano di riequilibrio;

Considerato che:

- i sig.ri Annamaria di Meglio e Amerigo Feola hanno promosso giudizio contro il Comune di Ponza lamentando il mancato rispetto delle distanze legali tra la loro abitazione ed il Centro Servizi sito in loc. "Le Forna", chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi (demolizione del Centro Servizi nella parte non conforme alle distanze legali) nonché il risarcimento del danno subito (RG 2540/213);
- a seguito del decesso della Sig.ra Annamaria di Meglio, il giudizio è stato riassunto dai Sig.ri Gilda Feola quale erede della Sig.ra Annamaria Di Meglio ed il Sig. Amerigo Feola, anche in qualità di erede di quest'ultima;
- con sentenza n. 1492/2022 – Sezione Civile - pubblicata il 09/11/2022 (RG n. 2540/2013 Rep. n. 2044 del 09/11/2022) il Tribunale di Cassino ha così provveduto:
 - " 1) rigetta le domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno avanzate dagli attori;
 - 2) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 60.000,00 a titolo di indennità ex art. 44 d.p.r. n. 327/2001, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
 - 3) accerta e dichiara che parte dell'immobile degli attori (scale esterne adiacenti d'accesso al terrazzo posto al piano primo) è stato realizzato sul fondo del Comune di Ponza, come meglio indicato nella relazione tecnica del 24/03/2016 e nell'integrazione del 25/03/2022 e, per l'effetto, condanna gli attori in solido al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
 - 4) compensa le spese di lite,
 - 5) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido." (Allegato A)

Considerato che:

- in data 05/02/2024 (prot. n. 1930) l'avvocato di controparte ha diffidato l'Ente a corrispondere ai sig.ri Feola Gilda ed Amerigo Feola gli importi di cui alla citata sentenza del Tribunale di Cassino quantificati in complessivi euro 55.849,65 alla data del 29/01/2024;
- con nota in data 26/07/2024 (prot. 11743) il Responsabile dell'Ufficio contenzioso del Comune di Ponza, al fine di consentire il rispetto del Piano di Riequilibrio Pluriennale dell'Ente ed attenendosi a quanto stabilito con Deliberazione di G.C. n. 159/2023, ha formulato ai Sig.ri Feola Gilda ed Amerigo Feola una proposta transattiva;
- i Sig.ri Gilda Feola ed Amerigo Feola, a fronte dell'accertato credito vantato nei confronti del Comune di Ponza pari ad euro 55.849,65 (somma comprensiva di interessi calcolati fino alla data del 29/01/2024), si sono

resi disponibile a transigere le somme a loro spettanti ed a riconoscere in favore dell'Amministrazione una riduzione dell'importo pari ad euro 15.849,65, con la conseguente riduzione delle somme dovute nella misura del 28,80%;

- a fronte della suddetta rinuncia i ricorrenti si sono resi altresì disponibile all'accollo delle spese di registrazione della sentenza pari a complessivi euro 2.010,00 ed a percepire la somma complessiva di euro 40.000,00 nelle seguenti modalità (Allegato B):

- ❖ euro 20.000,00 entro il 20.12.2024,
- ❖ euro 20.000,00 entro il 28.02.2025;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

i Sig.ri Gilda Feola ed Amerigo Feola, a fronte dell'accertato credito vantato nei confronti del Comune di Ponza pari ad euro 55.849,65 (somma comprensiva di interessi calcolati fino alla data del 29/01/2024) accettano la minore somma omnicomprensiva di interessi pari ad euro 40.000,00 e si fanno altresì carico delle spese di registrazione della sentenza pari a complessivi euro 2.010,00;

ART. 3

a fronte della suddetta rinuncia il Comune di Ponza si impegna a corrispondere ai sig.ri Gilda Feola ed Amerigo Feola la somma omnicomprensiva di euro 40.000,00 alle seguenti scadenze:

- euro 20.000,00 entro il 20.12.2024,
- euro 20.000,00 entro il 28.02.2025.

ART. 4

Le parti convengono che i termini fissati sono da ritenersi essenziali e che il mancato rispetto delle suddette scadenze comporterà la risoluzione del presente accordo con la possibilità per i Sig.ri Gilda Feola ed Amerigo Feola di richiedere il pagamento dell'intero importo di cui alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 1492/2022 con conseguente decadenza della riduzione accordata.

Ponza, li

Sig.ra Gilda Feola

per il COMUNE DI PONZA
Dott.ssa Vincenzina Marra

Sig. Amerigo Feola

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Vincenzina Marra



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 08/10/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricci

